

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4141

—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 2 maggio 1983

Tutela del buon costume e dei minori e abolizione della censura nelle manifestazioni cinematografiche, teatrali e radiotelevisive

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza della censura secondo la legge del 1962 è certamente un'esperienza « fallimentare » dal punto di vista della tutela del buon costume e dei minori, ed anche « osce-na » dal punto di vista del funzionamento pratico delle commissioni (che hanno fatto passare « tutto », cedendo su « tutto » agli interessi commerciali, spesso volgarissimi, del mondo della produzione).

D'altra parte l'esistenza della censura ha favorito, e protetto da un lato il dilagare del malcostume nel cinema, provvedendo anche, dall'altro, a illudere e depotenziare l'attenzione e le reazioni dei genitori, della scuola, dei responsabili — in generale — della educazione dei giova-

ni (e non giovani) e della tutela della legge e del costume morale in Italia.

Questa proposta abolisce la censura come fatto amministrativo; tutela in modo più sicuro e rigoroso i minori (in particolare con gli articoli 7 ed 8); ed in generale — con il primo articolo — affronta finalmente il problema di un serio controllo sociale, e penale, sull'uso dei mezzi audiovisivi.

Si tratta, onorevoli colleghi, di provvedimenti assolutamente necessari, non rinunciabili da un popolo che voglia difendere il suo superiore grado di civiltà, la sua — necessaria — qualità della vita.

Siamo pertanto certi della vostra comprensione e del vostro voto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I reati commessi con i mezzi della cinematografia, delle rappresentazioni teatrali e delle trasmissioni radio-televisive, debbono essere valutati nella loro sussistenza e gravità, tenendo conto della diversa particolare forza di suggestione e capacità di penetrazione e diffusione del pubblico, considerato nei suoi ceti più deboli ed esposti.

La valutazione dei reati contro il pudore e contro la pubblica decenza, nel caso di reati che possono colpire i minori, deve essere fatta tenendo conto del comune sentimento dei genitori, nella loro funzione edicativa in relazione all'articolo 30 della Costituzione.

ART. 2.

La legge 21 aprile 1962, n. 161, concernente revisione dei film e dei lavori teatrali, è abrogata.

ART. 3.

La tutela dei minori in particolare si attua secondo le norme degli articoli seguenti. Anche le trasmissioni radio televisive effettuate fino alle ore 21,30 di sera debbano essere rispettose dei minori, secondo la valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 1.

ART. 4.

L'ammissione dei minori di diciotto anni e di 14 anni alle proiezioni di film nelle sale cinematografiche o negli spettacoli teatrali, è concessa, su richiesta del produttore, da una apposita commissione di primo grado, che delibera per sezioni.

Ciascuna sezione è composta:

a) da un magistrato del tribunale per i minori, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) da un professore di ruolo, o libero docente, di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o negli istituti magistrali;

c) da un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

d) da un professore di scuola media superiore e da un professore di scuola media inferiore, che abbiano almeno 20 anni di insegnamento;

e) da un rappresentante di organizzazioni dedicate ai giovani, che abbiano carattere nazionale.

I componenti della commissione sono nominati con un decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla categoria direttiva.

ART. 5.

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della commissione di primo grado, diversa da quella che ha espresso il primo parere, e designata di volta in volta con estrazione a sorte.

Esplicano funzioni di presidente e di segretario, il presidente ed il segretario più anziano delle due sezioni.

ART. 6.

(Funzionamento delle commissioni).

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono, e se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, con la partecipazione di almeno quattro membri.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 7.

(Criteri per l'ammissione dei minori).

Le commissioni di cui agli articoli 2 e 3 stabiliscono se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni diciotto o i minori degli anni quattordici in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro educazione e tutela morale.

La valutazione deve essere fatta secondo il comune sentimento del buon padre di famiglia.

ART. 8.

Qualora siano ammessi, il concessionario e il direttore del locale sono tenuti a darne avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo e su ogni segnalazione sulla stampa e comunque effettuata.

Concessionario e tutore del locale sono responsabili della ammissione allo spettacolo dei minori.

La violazione delle norme stabilite in questo articolo è equiparata a violazione dell'articolo 528 del codice penale.